MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 22

Unificazione dei termini legali perentori per la riassunzione del processo

Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del codice di procedura civile e' sostituito il termine perentorio di sei mesi.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1949, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile
Estremi	Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-483-1948/art-22-unificazione-dei-termini-legali-perentori-per-la-riassunzione-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it